

## **DELIBERA N. 332/13/CONS**

### **CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA REPLICABILITÀ DELLE OFFERTE AL DETTAGLIO A BANDA ULTRALARGA SU FIBRA OTTICA**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio dell'8 maggio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e s.m.i.;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 – supplemento ordinario n. 136 – e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante “Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modificazioni;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”) pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive n. 2009/136/CE e n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* del 18 dicembre 2009 L 337;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” nel testo consolidato aggiornato con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 recante “Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il “Codice”);

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010 n. 208 e s.m.i.;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all’accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 settembre 2010 L 251 (la “Raccomandazione NGA”);

VISTA la delibera n. 499/10/CONS del 23 settembre 2010, recante "Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS (Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2010, supplemento ordinario n. 235;

VISTA la delibera n. 1/12/CONS dell’11 gennaio 2012 recante “Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2012, n. 20;

VISTA la delibera n. 9/13/CIR del 28 febbraio 2013, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica – mercato 4)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 20 marzo 2013;

VISTA la delibera n. 10/13/CIR del 28 febbraio 2013 recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi *bitstream* NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 20 marzo 2013;

VISTA la delibera n. 15/13/CIR del 28 febbraio 2013 recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN *end to end* (mercato 4)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 18 aprile 2013;

VISTO in particolare l’art. 30, comma 1 della delibera n. 1/12/CONS, che prevede la possibilità, per Telecom Italia, di commercializzare la prima offerta *retail* di servizi di accesso a banda larga su fibra decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell’Offerta di

Riferimento dei servizi di accesso *bitstream* su fibra, fermo restando il necessario superamento delle prescritte verifiche di replicabilità tecnica ed economica da parte di un operatore efficiente;

RITENUTO opportuno procedere alla definizione delle modalità applicative dei test di replicabilità di cui alla delibera n. 499/10/CONS ai servizi di accesso a banda larga su fibra, consentendo, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento;

RITENUTO, nelle more del completamento della definizione delle modalità applicative dei test di prezzo relativi ad offerte *retail* su fibra ottica dell'operatore notificato, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 30, comma 1, della delibera n. 1/12/CONS, procedere alle verifiche di replicabilità di cui alla delibera n. 499/10/CONS mediante un test transitorio di tipo "statico" che utilizzi ipotesi significativamente cautelative al fine di prevenire fenomeni di *price squeeze*;

CONSIDERATO che, in tale ambito, visto anche il carattere di transitorietà di detto test, non appare utile svolgere l'analisi DCF – fondata su un'analisi economica di lungo periodo che valuta la redditività dell'offerta sulla base di un piano di acquisizione almeno annuale – ma occorre in ogni caso verificare la copertura, in un dato periodo di riferimento, di tutti i costi (fissi e variabili) connessi a ciascuna proposta di offerta di servizi a banda ultralarga di Telecom Italia. A tal fine si ritiene opportuno verificare la copertura dei costi totali dell'offerta nel primo anno di commercializzazione come di seguito specificato:

- a) avendo a riferimento i servizi all'ingrosso di cui all'Offerta *bitstream* NGA con interconnessione a livello di macro-area di raccolta;
- b) applicando i valori del parametro R (relativo ai costi non di rete) pari al 25% dei costi di rete nel caso di offerte per clientela residenziale e al 20% nel caso di offerte per clientela non residenziale;

VISTI gli atti del procedimento e la nota predisposta dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

## **DELIBERA**

### **Articolo 1 (Consultazione pubblica)**

1. E' avviata la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alle linee guida per la valutazione della replicabilità delle offerte al dettaglio a banda ultralarga su fibra ottica.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento concernente le linee guida di cui al comma 1 sono riportate rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Il procedimento in oggetto si conclude entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.
4. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera sul sito *web* dell'Autorità.

**Articolo 2**  
**(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Nelle more dell'approvazione del provvedimento conclusivo in esito alla consultazione pubblica di cui al precedente art. 1, l'analisi di replicabilità di cui alla delibera n. 499/10/CONS verificherà la copertura di tutti i costi (fissi e variabili) connessi a ciascuna proposta di offerta di servizi a banda ultralarga di Telecom Italia, nel primo anno di commercializzazione, come di seguito specificato:
  - a) avendo a riferimento i servizi all'ingrosso di cui all'Offerta *bitstream* NGA con interconnessione a livello di macroarea di raccolta;
  - b) applicando i valori del parametro R (relativo ai costi non di rete) pari al 25% dei costi di rete nel caso di offerte per clientela residenziale e al 20% nel caso di offerte per clientela non residenziale.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 maggio 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani